



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 58

della Giunta comunale

OGGETTO: BANDA SOCIALE COMUNE DI MEZZANA: assegnazione contributo ordinario anno 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **venticinque** del mese di **giugno**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Pasquali Mario - Vicesindaco
3. Dalla Valle Irene - Assessore
4. Barbetti Roberta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Michelotti dott.ssa Monica.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: BANDA SOCIALE COMUNE DI MEZZANA: assegnazione contributo ordinario anno 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come da anni la Banda sociale Comune di Mezzana abbia promosso a livello locale un importante servizio di formazione e sviluppo della cultura musicale, secondo programmi mirati al coinvolgimento di soggetti con diverse formazioni di base. Che a tal modo è così riuscita a far apprendere dette discipline a molti ragazzi e ad adulti.

Dato atto come la suddetta Associazione, con nota assunta in data 16/04/2024 al prot. n. 2447 aveva rinnovato l'invito a che questa Amministrazione confermasse anche per l'anno 2024, il sostegno alle attività dalla stessa promosse, avanzando richiesta di concessione di contributo per l'anno in corso.

Ritenuto necessario continuare ad incoraggiare questa lodevole iniziativa, onde assicurare ancora alla propria cittadinanza di poter beneficiare di questo importante servizio così da diversificare il quadro dell'offerta culturale offerto.

Preso atto che la Banda sociale Comune di Mezzana svolge una importante azione di formazione per i giovani con lo scopo di avvicinarli alla cultura musicale e di mantenere viva tale istituzione cittadina anche mantenendo contatti con le bande musicali provinciali.

Richiamati:

- l'art. 2 dello Statuto *"il Comune... sostiene e valorizza il volontariato e le libere Associazioni... valorizzando il patrimonio storico ed artistico e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove la più ampia collaborazione fra le istituzioni culturali"* ed inoltre *"Valorizza l'equilibrio e l'esperienza dei giovani e degli anziani per garantire la loro presenza attiva nel tessuto sociale"*;
- Il comma 1 dell'art. 3 dello Statuto *"Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato"*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/10/2014 con la quale è stato approvato il 'Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni, enti pubblici e privati', così come modificato dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 dd. 29 febbraio 2016 e n. 14 dd. 31 marzo 2021, il quale oltreché individuare le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, assicura la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate in ossequio ai principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Visto in particolare l'art. 5 del soprarichiamato Regolamento, che testualmente recita: *"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:*

a) di persone residenti nel Comune, quando sussistano le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento; in materia di assistenza, l'intervento può essere disposto nei limiti di cui all'art. 17 del presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione del Comune. La loro costituzione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 1 anno, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali: - gli enti, le associazioni, le società, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali; - le attività promosse in settori d'intervento per i quali si ritenga che l'offerta sia sufficiente; - le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento dei cittadini o di associazioni appartenenti al Comune di Mezzana. la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di

qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione, fra l'altro, a favore delle associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune."

Considerato che, nel determinare il diritto ad ottenere gli ausili finanziari di cui al suindicato regolamento nonché la loro entità si tiene conto, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale:

- della qualità e valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del richiedente;
- del numero dei soggetti, in particolare giovani, direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria dell'associazione richiedente il contributo ed in particolare l'incidenza del volontariato nel perseguimento degli scopi statuari;
- della rilevanza territoriale dell'attività;
- del possesso del marchio Family;
- del rapporto fra attività pregressa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività; del positivo riscontro derivante dalle forme di controllo sulla destinazione dei fondi, erogati con vincolo di scopo;
- dell'eventuale affidamento in gestione di impianti comunali.

Vista ed esaminata la domanda e la relativa documentazione allegata, presentata dalla Banda Sociale Comune di Mezzana, qui pervenuta al protocollo n. 2447 di data 16 aprile 2024, diretta ad ottenere un contributo ordinario del Comune a sostegno della propria attività per l'anno 2024.

Ritenuta pertanto la domanda di contributo presentata dalla BANDA SOCIALE COMUNE MEZZANA degna di essere favorevolmente accolta, ravvisando la corrispondenza tra le attività cui vanno specificatamente destinati i finanziamenti e le legittime finalità che si intendono perseguire, nel rispetto delle norme statutarie dell'Associazione medesima e quantificando l'ammontare della sovvenzione in complessivi Euro 10.000,00.=.

Convenuto pertanto di accordare per quanto detto il contributo così come quantificato, salvo rendicontazione finale dell'attività svolta.

Rilevato altresì che la suddetta lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche.

Visto che al finanziamento della spesa si provvede con disponibilità proprie di bilancio.

Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni ed enti pubblici e privati, approvato ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93, approvato con Deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 09/10/2014, così come modificato dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 dd. 29 febbraio 2016 e n. 14 dd. 31 marzo 2021.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2024.

Acquisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Comunale e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario comportando il presente atto riflessi diretti sulla gestione economico-patrimoniale dell'Ente.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali. Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di data 28 dicembre 2023, n. 48 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di data 28 dicembre 2023, n. 49 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026, provvedimento immediatamente esecutivo;
- la deliberazione della Giunta Comunale di data 16 gennaio 2024 n.6 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) pluriennale 2024-2025-2026. Esercizio 2024” con la quale vengono affidate le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
- il Decreto del Sindaco n.1 di data 16 gennaio 2024, modificato dal decreto n. 3 di data 2 aprile 2024, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 33 dd. 15.04.2024, con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (in sigla PIAO) 2024-2026.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità vigenti.

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di concedere, per quanto esposto in premessa alla Banda Sociale Comune di Mezzana con sede in Mezzana (Tn), C.F. 92011570220, un contributo ordinario per l'anno 2024 pari ad € 10.000,00.= a titolo di concorso spese nella gestione;
2. Di precisare che dovrà essere presentata a rendicontazione una relazione dell'attività svolta.
3. Di imputare la somma come di seguito precisato:

Importo Euro	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio
10.000,00	1	5	2	5	2024
Cap. art.	Descrizione				
1295	Trasferimenti correnti ad enti e associazioni sociali				
piano dei conti					
U - 1.04.04.01.001					

4. Di trasmettere il seguente atto al responsabile del servizio Finanziario al fine di provvedere alla liquidazione della somma di cui sopra nel rispetto dell'art. 3 commi 8 e 9, legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 8 del 13 dicembre 2012 è pubblicata sul sito web del comune a cura del responsabile del procedimento all'interno della categoria "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".
6. Di dare atto che, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
7. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michelotti dott.ssa Monica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).